



PROPOSTA DI LEGGE

N. 187 del 15 gennaio 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

COLAROSSI e SIMEONI

***ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI
E LA TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – III

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA;
- GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI E LA TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

COLAROSSI

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 15/01/2025 12:50:07

SIMEONI

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 15/01/2025 12:59:00

Relazione illustrativa

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno in costante crescita in tutta Italia, e la Regione Lazio non fa eccezione. Con l'aumento dell'aspettativa di vita e il calo delle nascite, la proporzione di anziani nella popolazione è in continua espansione. Secondo i dati dell'ISTAT, il Lazio registra una delle più alte percentuali di persone over 65, rappresentando una sfida significativa per le politiche sociali e sanitarie.

L'invecchiamento della popolazione comporta una serie di sfide che richiedono un'attenzione particolare. Gli anziani spesso devono affrontare problemi di salute, isolamento sociale, difficoltà economiche e una ridotta capacità di accesso ai servizi, sempre più digitali e, dunque, percepiti come distanti. Inoltre, la famiglia tradizionale, che storicamente si è fatta carico della cura degli anziani, sta mutando le proprie abitudini, lasciando molti anziani senza un adeguato supporto.

In questo contesto, diventa essenziale istituire una figura dedicata alla tutela dei diritti degli anziani quale il garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane.

Il Garante, le cui funzioni sono meglio esplicate nell'art. 3 della presente proposta di legge, si rivolge, ai sensi dell'art. 2, agli over 65, con il compito di monitorare e promuovere i diritti degli anziani, assicurando che ricevano l'attenzione e il supporto necessari per una vita dignitosa e indipendente.

L'art. 1 disciplina l'istituzione e le finalità del Garante per i diritti e la tutela delle persone anziane.

L’art. 2 individua tra coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età i destinatari della presente legge.

L’art. 3 elenca le funzioni e regola le intese e le collaborazioni del Garante.

L’art. 4 regola l’elezione, le incompatibilità e la struttura del Garante, quest’ultima senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2.

L’art. 5 disciplina il trattamento economico del Garante, per i cui oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede *ex articolo 7, comma 1*.

L’art. 6 disciplina la relazione annuale di cui all’articolo 3, comma 5.

L’articolo 7 concerne le disposizioni finanziarie, stabilendo al comma 1 che agli oneri derivanti dall’articolo 5 della presente legge, ossia indennità mensile e rimborsi per le missioni svolte per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si provveda nell’ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio Regionale, iscritte nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2023-2025. L’art.7 comma 2 stabilisce, invece, che all’articolo 4, comma 3 della presente legge vi si provveda senza oneri a carico del bilancio della Regione Lazio utilizzando le risorse disponibili nell’ambito del programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 del medesimo bilancio regionale.

L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore e le norme transitorie.

Art. 1

Istituzione del garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica, agli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, alla Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine, alla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio Regionale il “Garante per i diritti delle persone anziane” (di seguito denominato “Garante”).
2. Il Garante collabora con le altre istituzioni alla difesa e alla tutela dei diritti delle persone anziane attraverso la promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'assistenza sociosanitaria, tenendo conto del loro interesse e favorendo la partecipazione, l'inclusione sociale e adeguati standard di vita.

Art. 2

Destinatari

1. Il Garante opera a favore delle persone con età uguale o maggiore ad anni 65 (sessantacinque), residenti, domiciliate (anche temporaneamente) o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Art. 3

Funzioni del garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
- b. promuove e monitora la diffusione e l'effettività degli indici dei diritti delle persone anziane quali, a mero titolo esemplificativo: parità di accesso ai servizi di assistenza e ai sostegni; scelta, capacità giuridica e decisionale; assenza di abusi e maltrattamenti; vita, libertà e libertà di movimento; privacy e vita familiare; partecipazione ed inclusione sociale; libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e credenze, cultura e religione; livello di salute; adeguati standard di vita.
- c. propone l'adozione di iniziative per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti delle persone anziane con particolare riferimento agli indici dei diritti di cui alla lett. b), nonché propone e sostiene forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;
- d. promuove politiche di invecchiamento attivo anche attraverso la promozione di approcci più positivi per i lavoratori anziani protagonisti anche nella

trasmissione di saperi verso le nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;

- e. concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
- f. promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane, iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo e collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.;
- g. interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e provinciali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera
- h. propone agli organi regionali e provinciali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni;
- l. realizza, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti

e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, misure di supporto e tutoraggio degli anziani;

m. denuncia i fatti configurabili come reati perseguitibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti, pubblici e privati, e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e si coordina con la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la tutela delle persone con disabilità, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il difensore civico e la Consigliera di parità della Regione.

3. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti, istituti e società a partecipazione regionale, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), dai comuni e da ogni altro ente pubblico le informazioni, gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

4. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

5. Il Garante riferisce sull'attività svolta con relazione annuale di cui all'articolo 6 presso il Consiglio Regionale e ogni qualvolta vi sia la necessità su convocazione della commissione consiliare competente.

6. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i Garanti delle altre Regioni, ove istituiti, nonché con il Garante nazionale, ove istituito, oltre che con gli enti nazionali posti a tutela dei diritti delle persone anziane e partecipa alle relative iniziative di coordinamento.

Art. 4

Requisiti, elezione e struttura del Garante

1. Il Garante è eletto dal Consiglio Regionale a maggioranza qualificata dei tre quinti all'inizio della Legislatura e resta in carica sino all'insediamento del successore.
2. Il Garante è scelto tra persone che dispongano di comprovate professionalità ed esperienza nell'ambito delle problematiche sociali, sanitarie ed economiche della terza età, nel settore geriatrico e nel settore psicologico o nel settore delle scienze umane.
3. Per l'espletamento della propria attività il Garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.
4. La carica di Garante è incompatibile con quella di:
 - a. membro del Parlamento italiano ed europeo, componente del Governo nazionale, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale, sindaco;
 - b. sindaco e consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale;
 - c. direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

- d. amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio Regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio Regionale affinché provveda alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1.

Art. 5

Trattamento economico

1. Al Garante sono attribuiti un'indennità mensile e i rimborsi per le missioni svolte per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni pari a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 7/2023.

Art. 6

Relazione annuale

1. Il Garante presenta al Consiglio Regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
 - a. lo stato di attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 3, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
 - b. le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
 - c. le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per la tutela dei diritti degli anziani;
 - d. l'entità e la gravità delle violazioni riscontrate, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.
2. Il Consiglio Regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3, stimati in complessivi euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2025, si provvede nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio Regionale, iscritte nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2023-2025.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, del bilancio regionale 2023-2025.

Art. 8

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).
2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio Regionale convoca il Consiglio per la procedura di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora il Consiglio non provveda all'elezione, il garante è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.